

N. [REDACTED] R. G.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Tribunale Ordinario di Lagonegro**  
*SEZIONE PRIMA CIVILE*

Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Riccardo Sabato ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:  
**POSTE ITALIANE S.P.A.** (97103880585), con sede legale in Roma, Viale Europa 190, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'avv. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]), giusta procura generale alle liti per notaio Ambrosone del 04/05/2022 - rep. 55418 raccolta 16104 - elettivamente domiciliata in Salerno, presso Affari Legali Territoriali Sud - Dislocazione di Salerno -sito alla via Paradiso di Pastena snc;

PARTE OPPONENTE

nei confronti di

[REDACTED] (SA), il [REDACTED]  
[REDACTED] residente in [REDACTED] alla via [REDACTED]  
[REDACTED], con gli avv. BIANCARDI LUCIO (C.F. BNCLCU66D02F839F) e  
CAPPELLI IGINO (CPPGNI86H18G793C) presso lo studio del primo

elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Mario Cosentino n. 7, giusta procura in atti;

PARTE OPPOSTA

avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)

### **CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come in atti.

### **CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

- 1.** L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. S.U. 8/5/2014 n. 9936; Cass. 28/5/2014 n. 12002; Cass. 19/8/2016 n. 17214), nonché il "principio di sinteticità degli atti processuali" ex art. 3, comma 2 c.p.a., applicabile anche al processo civile (Cass. 20/10/2016, n. 21297) ed oggi ribadito in via generale dal D. Lgs. n. 149 del 2022, che, dando attuazione allo specifico criterio di delega contenuto nell'articolo 1, comma 17, *lett. d)*, della legge n. 206 del 2021, ha introdotto gli artt. 121 c.p.c. e 46 disp. att. c.p.c.
  - 2.** Con ricorso per decreto ingiuntivo, la sig.ra ██████████ chiedeva ingiungersi a Poste Italiane S.p.A. la consegna della documentazione contrattuale relativa alla carta Postepay Evolution a sé intestata, deducendo il mancato riscontro alla richiesta formulata ai sensi dell'art. 119 T.U.B.
  - 3.** Con decreto ingiuntivo n. ██████████, emesso in data 6 ottobre 2023, il
-

Tribunale di Lagonegro ingiungeva a Poste Italiane S.p.A. la consegna della documentazione richiesta, nonché il pagamento delle spese della fase monitoria.

**4.** Avverso tale decreto proponeva opposizione Poste Italiane S.p.A., deducendo, in via preliminare, la violazione del principio del ne bis in idem e del dedotto e deducibile, l'inaffidabilità del procedimento monitorio per difetto delle condizioni di cui all'art. 633 c.p.c., nonché l'inapplicabilità dell'art. 119 T.U.B. alla consegna dei contratti bancari; nel merito, deduceva l'abuso dello strumento processuale.

**5.** Si costituiva la parte opposta contestando integralmente le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione, evidenziando la diversità di petitum e causa petendi rispetto al precedente giudizio definito dal Giudice di Pace di Sala Consilina e ribadendo la legittimità del ricorso al procedimento monitorio per la tutela del diritto alla documentazione bancaria.

**6.** Con ordinanza del 18 dicembre 2024 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo; in esecuzione di tale provvedimento, Poste Italiane S.p.A. provvedeva alla consegna della documentazione richiesta ed al pagamento delle somme liquidate in sede monitoria.

**7.** Esperito con esito negativo il procedimento di mediazione obbligatoria, alla successiva udienza del 24.11.2025, la causa veniva rinviata per la decisione.

**8.** In via preliminare, deve rilevarsi che l'adempimento dell'obbligazione di consegna in corso di causa, unitamente al pagamento delle spese processuali mediante corresponsione della somma di euro 1.897,52 tramite bonifici ai due procuratori costituiti, come incontestato, determina la cessazione della materia del contendere in ordine alla pretesa sostanziale azionata in sede monitoria, venendo meno l'interesse ad una pronuncia sul merito della domanda.

**9.** I motivi vanno quindi esaminati per la verifica sulla soccombenza c.d. virtuale delle parti, come richiesto da entrambe.

**10.** Le eccezioni di violazione del principio del ne bis in idem, violazione del dedotto e deducibile ed abuso del processo, sollevate da parte opponente, ad analizzarsi unitariamente, non sono fondate.

**11.** Il precedente giudizio definito dal Giudice di Pace di Sala Consilina (sentenza n. █████ del █████) aveva ad oggetto una domanda risarcitoria per la somma di € 460,00, derivante dalla dedotta illegittimamente sottrazione alla sig. █████ di tale somma a seguito di una truffa informatica (c.d. phishing) sulla medesima PostePay n. █████, mentre il presente giudizio concerne l'adempimento di un obbligo legale e contrattuale di consegna della documentazione bancaria, con evidente diversità di petitum e causa petendi.

**12.** Né la possibilità, meramente astratta, di richiedere in quel giudizio l'ordine di esibizione esime la parte interessata dal dover tentare precedentemente di procurarsi la suddetta documentazione proprio nelle forme previste dal TUB, essendo altrimenti inammissibile la richiesta ex art. 210 c.p.c. in quel giudizio.

**13.** Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità del procedimento monitorio. La giurisprudenza di legittimità e di merito ha chiarito che il diritto del cliente alla consegna della documentazione bancaria costituisce un diritto soggettivo perfetto (da ultimo Cassazione civile, sez. I, 28/03/2025, n. 8173), tutelabile anche mediante ricorso per decreto ingiuntivo avente ad oggetto la consegna di cosa mobile determinata, ai sensi dell'art. 633 c.p.c, purché la richiesta, come nel caso di specie, sia specifica.

**14.** Ed invero, l'art. 117 TUB prevede che il contratto debba essere redatto in forma scritta a pena di nullità, che una copia debba essere consegnata al correntista all'atto della sottoscrizione, che il correntista potrà richiedere la

consegna di una copia anche successivamente, senza nessun limite temporale, anche se il contratto è stato stipulato ben oltre dieci anni prima, di guisa che incombe sulla banca l'obbligo di conservare il contratto fino a quando sia decorso il termine di prescrizione decennale di eventuali diritti di credito, termine che dovrà essere calcolato anche tenuto conto di eventuali atti interruttivi.

**15.** Peraltro, la norma non suppone l'incolpevolezza del correntista; non stabilisce cioè che il correntista possa richiederne copia solo nel caso abbia perduto quella che era in suo possesso, senza alcuna colpa.

**16.** La giurisprudenza, di legittimità e di merito (richiamata anche dallo scrivente in sede di emissione del d.i. laddove si è motivatamente esplicitato quale documentazione poteva essere ingiunta), ha osservato che la consegna della copia del contratto va effettuata in base alla specifica disposizione sopra richiamata, che costituisce espressione dei principi di correttezza e di buona fede di cui all'art. 1375 c.c. e al conseguente principio della cooperazione.

**17.** Infine, "il diritto alla consegna di copia della documentazione regolato dall'art. 119 TUB, in quanto diritto sostanziale tutelabile in via pienamente autonoma in sede giurisdizionale, può essere esercitato anche mediante lo strumento processuale del ricorso per decreto ingiuntivo, avendo lo stesso ad oggetto la consegna di copia della documentazione, indipendentemente dalle modalità che si rendano necessarie per la realizzazione di tale copia" (Cassazione civile sez. I, 28/3/2025 n. 8173 cit.).

**18.** Quanto all'art. 119 T.U.B., deve osservarsi che la norma, letta in combinato disposto con l'art. 117 T.U.B. e con i principi di correttezza e buona fede contrattuale, fonda il diritto autonomo del cliente ad ottenere copia della documentazione contrattuale; mentre eventuali profili relativi ai costi non escludono l'esistenza del diritto, ma attengono alle modalità di esercizio dello stesso dalla opponente apparentemente subordinati

dall'opponente all'utilizzo della modulistica di Poste.

**19.** Tuttavia tale subordinazione non ha base normativa, essendo invece idonea e sufficiente la diffida inviata a mezzo raccomandata ex art. 119 TUB, non riscontrata dall'opponente, come incontestato tra le parti.

**20.** Peraltro la parte opponente si è resa fin dall'inizio disponibile al pagamento di quanto dovuto per le spese di cui all'art. 119 TUB, non avendo per converso parte opponente dimostrato di aver mai chiesto tale pagamento, neanche quantificandolo in corso di causa, meramente richiamandosi ai costi previsti in sede di modulistica.

**21.** Deve infine escludersi l'abuso dello strumento processuale. L'azione monitoria è stata esperita a seguito del mancato riscontro alla richiesta stragiudiziale e risulta coerente con l'interesse ad ottenere tutela giurisdizionale di un diritto autonomo al rilascio di copie, distinto da quello già azionato.

**22.** In ordine alle spese di lite, trova applicazione il principio della soccombenza, nel caso di specie ai soli fini della verifica della soccombenza virtuale, con applicazione dello scaglione valore indeterminabile, complessità bassa, entro i minimi, stante la semplicità delle questioni e l'adempimento in corso di causa, a seguito della concessione della provvisoria esecuzione.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:

- I. dichiara la cessazione della materia del contendere;
- II. condanna l'opponente a rimborsare all'opposto le spese di lite, che liquida in € 4000 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge;

Lagonegro, data da consolle.

Il Magistrato  
*dott. Riccardo Sabato*